COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 299 def.

Bruxelles, 30 agosto 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione del 18-19 giugno 1990, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia e la Svezia utilizzando come base le direttive formulate ai fini dei negoziati tra la Comunità e gli Stati dell'EFTA.

2. La Commissione, in coordinamento e in stretta consultazione con gli Stati membri, ha condotto i negoziati con una delegazione mista della Norvegia e della Svezia. Si è potuto raggiungere un accordo su un testo in base al quale tutta la legislazione comunitaria in materia di trasporti aerei sarà applicabile in Norvegia e in Svezia.

3. Il progetto di accordo allegato all'acclusa proposta di decisione del Consiglio si articola in sei capitoli, un allegato e tre protocolli.

Capitolo I : riguarda il campo di applicazione dell'accordo. Stabilisce l'applicabilità dell'"acquis" comunitario nonché delle interpretazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Commissione.

Capitolo II : contiene la trascrizione degli articoli del trattato relativi alle regole di concorrenza.

Capitolo III: crea il diritto per la Commissione di attuare direttamente in Norvegia e in Svezia gli articoli in materia di concorrenza nonché i regolamenti e direttive che fanno parte dell'"acquis".

Capitolo IV : istituisce un comitato misto e ne definisce i compiti. Contiene disposizioni in materia di consultazioni e una procedura volta a garantire che anche la futura legislazione comunitaria in materia di trasporti aerei diventerà parte dell'accordo.

Capitolo V : contiene disposizioni in materia di consultazione e una procedura da seguire nei rapporti con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Capitolo VI : contiene disposizioni relative all'entrata in vigore e alla revisione dell'accordo, nonché la disposizione secondo la quale l'accordo perderà efficacia a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore un accordo sullo spazio economico europeo tra la CEE e i paesi dell'EFTA.

Allegato : contiene l'elenco del pertinente "acquis" comunitario ed estende l'ambito di applicazione dei regolamenti e direttive alla Norvegia e alla Svezia.

Protocollo 1: riguarda la futura legislazione della Comunità. Le parti convengono che sia contemplato l'inserimento nell'accordo dei regolamenti e delle direttive che saranno elaborati in materia dalla Comunità.

Protocollo 2: riporta le dichiarazioni formulate dal Consiglio e dalla Commissione sull'attuazione di specifici articoli di vari regolamenti e direttive del Consiglio per garantire che l'accordo venga attuato nello stesso modo in tutte le parti contraenti.

Protocollo 3: descrive la posizione assunta dal Consiglio riguardo ai problemi di congestione del traffico aereo in Europa.

4. La Commissione ritiene che l'accordo corrisponda alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e propone a quest'ultimo di adottare la decisione il cui progetto figura in allegato.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che nella riunione del 18-19 giugno 1990 il Consiglio ha deciso che i negoziati con la Norvegia e la Svezia non dovessero essere ulteriormente ritardati e ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con detti paesi, utilizzando come base le direttive formulate per i negoziati tra la Comunità e gli Stati dell'EFTA;

considerando che la Commissione ha condotto i negoziati in coordinamento e in stretta consultazione con gli Stati membri durante l'intero processo di negoziazione;

considerando che l'accordo consente di creare, nell'area coperta dalla Comunità economica europea, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia, un insieme di regole applicabili all'aviazione civile, permettendo in tal modo di istituire un sistema di regole uniformi relative all'accesso al mercato, alla capacità delle linee aeree e alla determinazione dei prezzi in questo settore;

considerando che, di conseguenza, la conclusione dell'accordo fa parte della politica commerciale comune e deve pertanto basarsi sull'articolo 113 del trattato, mentre i requisiti di carattere tecnico si devono considerare integrativi delle citate disposizioni;

(1)

considerando infine che il testo concordato in sede di negoziato corrisponde alle direttive per la conclusione di un accordo tra la CEE e gli Stati dell'EFTA sui trasporti aerei,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede all'espletamento delle necessarie formalità di cui all'articolo 23 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO SULL'AVIAZIONE CIVILE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, IL REGNO DI NORVEGIA E IL REGNO DI SVEZIA

Le parti contraenti,

desiderose di stabilire norme relative all'aviazione civile nell'area coperta dalla CEE, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia, e segnatamente norme che non pregiudicano quelle contenute nel trattato CEE, né in particolare quelle vigenti in materia di competenze della Comunità ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CEE né le regole di concorrenza da essi derivate;

concordando sull'opportunità di basare dette norme sulla legislazione in vigore nella Comunità economica europea,

desiderose di impedire, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, interpretazioni divergenti e di arrivare ad un'interpretazione il più possibile uniforme delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria sostanzialmente riprese in esso;

considerando che il presente accordo non pregiudica l'esito dei negoziati tra la CEE e i paesi dell'EFTA sullo spazio economico europeo, in particolare riguardo alle regole di concorrenza e alle norme in materia di aiuti statali, e che esso cessa di essere efficace alla data in cui entra in vigore un accordo tra la CEE e i paesi dell'EFTA su detto spazio economico europeo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

Articolo 1

1. Il presente accordo dispone le norme cui le parti contraenti devono attenersi in materia di aviazione civile. Dette norme non pregiudicano quelle contenute nel trattato CEE, né in particolare le norme vigenti in materia di competenze della Comunità ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CEE né le regole di concorrenza da essi derivate.

2. A tal fine le disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive specificati in qualsiasi momento nell'allegato si applicano alle condizioni enunciate in appresso. Le interpretazioni di dette disposizioni sono conformi alle interpretazioni date dalla Corte di

giustizia delle Comunità europee o dalla Commissione CE (in appresso la Commissione) applicabili agli articoli da 4 a 6, ai corrispondenti articoli del trattato CEE e ai suddetti regolamenti e direttive. Le interpretazioni formulate dopo la firma dell'accordo sono comunicate alla Norvegia e alla Svezia.

Su richiesta di una delle parti contraenti il Comitato misto procede ad uno scambio di opinioni ai sensi dell'articolo 13 sulle conseguenze di tali interpretazioni per il corretto funzionamento dell'accordo.

3. Le parti del presente accordo prendono le misure opportune, generali o particolari, per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono dal prendere misure che comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi dello stesso.

Articolo 2

I servizi oggetto del presente accordo, attuati dalla Scandinavian Airlines System (SAS) tra uno degli Stati in cui le società madri sono registrate e un altro Stato della Comunità sono considerati servizi di terza o quarta libertà.

10

CAPITOLO 2

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 4 a 6 e l'allegato si applicano nella misura in cui riguardano il trasporto aereo o un aspetto connesso citato nell'allegato.

Articolo 4

1. Sono incompatibili con il presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio coperto dal presente accordo e in particolare quelli consistenti nel:

 a. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

 b. limitare o controllare la produzione , gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d. applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e. subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a. imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b. dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 5

È incompatibile con il presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nel territorio coperto dal presente accordo o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a. nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque,

b. nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

c. nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

d. nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 6

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con lo stesso, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla Norvegia o dalla Svezia o da uno Stato membro della CEE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il presente accordo:

 a. gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

 b. gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

3. Possono considerarsi compatibili con il presente accordo:

a. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b. gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una parte contraente,

c. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Articolo 7

1. Le norme formulate nell'articolo 6 sono attuate

- per quanto riguarda la Norvegia e la Svezia, mediante applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 e delle opportune norme nazionali e regolamentazioni dei due Stati;

- per quanto riguarda la CEE, ai sensi del trattato di Roma.

2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi dalla Norvegia e dalla Svezia, la Commissione procede con i due Stati all'esame permanente dei regimi di aiuti in essi vigenti. Essa propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del presente accordo.

3. Qualora la Commissione, dopo aver intimato alle parti interessate di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno di detti Stati, o mediante fondi statali, non è compatibile con il presente accordo a norma dell'articolo 6, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, informa lo Stato interessato e chiede che tale aiuto venga soppresso o modificato nel termine da essa fissato.

4. Lo Stato interessato, a meno che non notifichi alle altre parti contraenti il proprio disaccordo in merito all'azione richiesta, prende le misure necessarie e ne informa la Commissione.

5. Se lo Stato interessato non è d'accordo con l'azione richiesta dalla Commissione, la questione viene sottoposta entro 21 giorni al Comitato misto, che si riunisce entro 14 giorni dalla data in cui è stato adito.

6. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il presente accordo a norma dell'articolo 6, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 3. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

CAPITOLO 3

Articolo 8

1. La Norvegia e la Svezia garantiscono che alla Commissione pervengano le informazioni previste nell'allegato relativamente all'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato.

2. Nei casi in cui la Commissione può ottenere le informazioni direttamente dalle imprese come previsto dall'allegato del presente accordo la Norvegia e la Svezia su richiesta forniscono alla Commissione dette informazioni e/o all'occorrenza organizzano una visita diretta in una data stabilita e invitano la Commissione a parteciparvi, fermo restando il rispetto delle relative garanzie procedurali stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 9

1. La Norvegia e la Svezia garantiscono che gli articoli 4, 5 e 6 e le disposizioni dei regolamenti e delle direttive figuranti nell'allegato siano applicati nei rispettivi territori e fatti osservare con pari efficacia che nella CEE.

2. Le parti contraenti garantiscono che i diritti derivanti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché dai suddetti regolamenti e direttive possano essere invocati davanti ai tribunali nazionali.

Articolo 10

Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni prese dalle istituzioni della Comunità, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 e dei regolamenti e direttive figuranti nell'allegato del presente accordo sono di esclusiva competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 11

1. Quando una decisione contiene una richiesta di azione da parte della Norvegia e/o della Svezia conformemente ai regolamenti e direttive figuranti nell'allegato, lo Stato interessato, a meno che non notifichi alle altre parti contraenti il proprio disaccordo in merito all'azione richiesta, prende le misure necessarie e ne informa la Commissione.

2. Se lo Stato interessato non è d'accordo con l'azione richiesta dalla Commissione, la questione viene sottoposta entro 21 giorni al Comitato misto di cui all'articolo 13, che si riunisce entro 14 giorni dalla data in cui è stato adito.

CAPITOLO 4

Articolo 12

1. Fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 13, paragrafo 2, l'accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti contraenti di modificare autonomamente la propria legislazione interna su un punto disciplinato dal presente accordo.

2. La parte contraente che abbia adottato una modifica della sua legislazione interna ne informa le altre parti contraenti tramite il Comitato misto di cui all'articolo 13, entro otto giorni dall'adozione. Il Comitato misto procede entro i 14 giorni successivi ad uno scambio di opinioni sulle conseguenze che tale modifica comporterebbe per il corretto funzionamento dell'accordo.

3. Il Comitato misto

 - adotta una decisione recante revisione delle disposizioni dell'accordo per recepirvi, se necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione interessata, oppure

 - adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi all'accordo, oppure

 - prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a salvaguardare il corretto funzionamento dell'accordo.

Articolo 13

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni all'unanimità. Le decisioni del Comitato misto vengono applicate dalle parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una qualsiasi di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

4. Il Comitato misto è composto da un rappresentante della Norvegia e uno della Svezia, da un lato, e da un rappresentante della CEE, dall'altro.

5. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno dalla Norvegia o dalla Svezia e dalla CEE secondo le modalità che saranno previste nel regolamento interno.

6. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo e ogniqualvolta speciali circostanze lo rendano necessario, su richiesta di una qualsiasi delle parti contraenti.

7. Inoltre, il Comitato misto si riunisce in conformità agli articoli 1, 7, 11 e 12. In caso di disaccordo, la decisione viene rinviata ad una successiva riunione del Comitato misto da tenersi entro due mesi dalla data in cui esso è stato adito, secondo le condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno.

8. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 14

1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

2. Una qualsiasi delle parti contraenti, se ritiene che una decisione del Comitato misto non sia debitamente attuata da un'altra parte contraente interessata, può chiedere che la questione venga discussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, l'accordo cessa di essere in vigore.

3. La decisione del Comitato misto viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ciascuna decisione precisa la data della sua entrata in vigore nelle tre parti contraenti nonché qualsiasi altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Le decisioni sono soggette, se del caso, alla ratifica o all'approvazione delle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

4. Le parti contraenti si notificano l'espletamento di tale formalità. Se allo scadere di un periodo di dodici mesi dall'adozione di una decisione da parte del Comitato misto la notifica non ha avuto luogo, si applica con le opportune modifiche il paragrafo 5.

5. Se il Comitato misto non prende le decisioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 3 entro sei mesi dalla data in cui è stato adito, il presente accordo cessa di essere in vigore.

6. Per quanto riguarda la legislazione contemplata dall'articolo 12 nel periodo compreso tra la firma dell'accordo e la sua entrata in vigore di cui le altre parti contraenti sono state informate, la data definita al paragrafo 5 viene presa come la data in cui è stata ricevuta l'informazione. Un'eventuale decisione del Comitato misto non può essere presa prima che siano trascorsi due mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO 5

Articolo 15

Le parti contraenti si consultano, a richiesta di una di esse, alle condizioni previste negli articoli 16, 17 e 18.

a) sui problemi in materia di trasporto aereo trattati nell'ambito delle organizzazioni internazionali; e

b) sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra le parti contraenti e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei, nonché sul funzionamento degli elementi rilevanti degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta oppure, in caso di urgenza, il più presto possibile.

Articolo 16

1. Le consultazioni di cui all'articolo 15, lettera a) hanno lo scopo principale:

 a) di determinare in comune se gli argomenti in questione diano luogo a problemi di interesse comune e

 b) in base al carattere di tali problemi,

 - di esaminare in comune se sia opportuno coordinare le azioni delle parti contraenti in seno alle organizzazioni internazionali interessate, o

 - di prendere in considerazione in comune ogni altro orientamento utile.

2. Le parti contraenti si comunicano al più presto ogni informazione utile ai fini enunciati al paragrafo 1.

Articolo 17

1. Le consultazioni di cui all'articolo 15, lettera b) hanno lo scopo principale di esaminare le questioni pertinenti e di prendere in considerazione tutti gli orientamenti utili al riguardo.

2. In previsione delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente informa le altre parti contraenti sugli sviluppi intervenuti nel settore dei trasporti aerei e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in tale settore, nella misura in cui ritiene che ciò possa contribuire ad individuare i problemi di interesse comune.

Articolo 18

1. Le consultazioni previste agli articoli 15, 16 e 17 si svolgono in sede di Comitato misto.

2. Le informazioni e consultazioni previste agli articoli 15, 16 e 17 sono coperte dal segreto professionale.

CAPITOLO 6

Articolo 19

1. Il presente accordo rimane in vigore salvo denuncia da parte di una delle parti contraenti.

2. Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica alle altre parti contraenti. L'accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data di tale notifica.

3. Il presente accordo diventa nullo a decorrere dalla data in cui entra in vigore un accordo tra la CEE e i paesi dell'EFTA sullo spazio economico europeo.

Articolo 20

Il presente accordo viene sottoposto a revisione su richiesta di una qualsiasi delle parti contraenti e in ogni caso un anno dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 21

La Norvegia e la Svezia adeguano le vigenti disposizioni legislative e amministrative al presente accordo prima che esso entri in vigore.

Articolo 22

Il presente accordo sostituisce le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra la Norvegia e/o la Svezia, da un lato, e gli Stati membri della Comunità, dall'altro.

Articolo 23

1. Il presente accordo è sottoposto ad approvazione o ratifica secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui viene effettuato il deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

3. Il presente accordo e gli strumenti di ratifica sono depositati negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Articolo 24

Il presente accordo è redatto in tutte le lingue ufficiali (danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca) della Comunità, nonché nelle lingue norvegese e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO

Ai fini del presente accordo, la Norvegia e la Svezia si considerano rientrare nei termini "Stati membri" e "Comunità" figuranti nelle direttive e nei regolamenti CEE sotto elencati.

1. Regolamento (CEE) n. 2343/90

 Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri

 Articoli 1, 2, 3 paragrafo 1, 4-10, 11 ad eccezione del paragrafo 2, 12-14 e 17

2. Regolamento (CEE) n. 2342/90

 Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea

 Articoli 1-11 e 14

3. Regolamento (CEE) n. 294/91

Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri.

Articoli 1, 2, 3 paragrafo 1, 4-11

4. Regolamento n. 17/62/CEE

Regolamento n. 17/62/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1962 relativo all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato dal regolamento n. 59, dal regolamento n. 118/63/CEE e dal regolamento (CEE) n. 2822/71

Articoli 1-9, 10 paragrafi 1 e 2, 11-14, 15 ad eccezione del paragrafo 3, 16 paragrafi 1 e 2, 17-24

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

5. Regolamento (CEE) n. 3975/87

Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

Articoli 1-7, 8 paragrafi 1 e 2, 9, 10, 11, 12 ad eccezione del paragrafo 3, 13 ad eccezione del paragrafo 3, 14-20

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

6. Regolamento (CEE) n. 3976/87

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Articoli 1-5, 7 e 9

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

7. Regolamento (CEE) n. 2344/90

Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Articoli 1 e 2

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

8. Regolamento (CEE) n. 82/91

Regolamento (CEE) n. 82/91 della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, di decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto i servizi di assistenza a terra

Articoli 1-5

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

9. Regolamento (CEE) n. 83/91

Regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

Articoli 1-13

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

10. Regolamento (CEE) n. 84/91

Regolamento (CEE) n. 84/91 della Commissione, del 5 dicembre 1990, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune e il coordinamento della capacità, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

Articoli 1-6

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

11. Regolamento (CEE) n. 295/91

Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea

Articoli 1-10

12. Regolamento (CEE) n. 2299/89

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

Articoli 1-22

13. 80/1266/CEE

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei.

Articoli 1 e 2

14. 80/51/CEE

Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici modificata dalla direttiva 83/206/CEE del Consiglio del 21 aprile 1983

Articoli 1-8

15. 89/629/CEE

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

Articoli 1-7

16. 90/314/CEE

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Articoli 1-9

17. Regolamento (CEE) n. 4064/89

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

Articoli 1-8, 9 paragrafi 1-8, 10-18, 19 paragrafi 1 e 2, 20-23 e 25

I riferimenti agli articoli 85 o 86 contenuti nel regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 o 5 del presente accordo.

18. 80/723/CEE

Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, modificata dalla direttiva 85/413/CEE della Commissione, del 24 luglio 1985.

Articoli 1-8

19. Regolamento (CEE) n. 2367/90

Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

Articoli 1-20

20. Regolamento (CEE) n. 4261/88

Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio

Articoli 1-15

PROTOCOLLO 1

LE PARTI CONTRAENTI,

considerando che:

- l'accordo prevede l'incorporazione della futura legislazione in materia di aviazione civile;

- la CEE ha già annunciato la regolamentazione di diversi settori;

- detta regolamentazione non dovrebbe determinare future difficoltà,

hanno convenuto che si dovrebbe contemplare ai sensi dell'articolo 12 l'inserimento nell'accordo della regolamentazione, tra le altre, delle seguenti materie:

- consultazione tra aeroporti e utenti
- reciproca accettazione delle licenze e armonizzazione
- assegnazione delle bande orarie
- rilascio di licenze ai vettori aerei e assegnazione dei diritti di rotta
- specifiche comuni per le attrezzature ATC
- cabotaggio
- imposta sul valore aggiunto
- abolizione delle vendite in franchigia tra le parti contraenti
- relazioni con i paesi terzi
- pratiche predatorie.

PROTOCOLLO 2

LE PARTI CONTRAENTI,

considerando che l'esecuzione degli accordi deve essere uguale per tutte le parti contraenti;

considerando che il Consiglio e la Commissione della CEE hanno già formulato indicazioni importanti per l'attuazione di singoli articoli,

hanno convenuto quanto segue:

1. Nell'applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento figuranti nell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento citato al punto 2 dell'allegato riguardo alle tariffe di servizi aerei non di linea, il prodotto che deve essere equivalente quanto a qualità e condizioni è quello sul mercato. Elementi importanti per la valutazione sarebbero l'inclusione o meno di servizi supplementari, quali la sistemazione in albergo, e il fatto che il prodotto non di linea si trovi o meno sul mercato legalmente su base regolare ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto iii, n. 2, mentre la Commissione potrebbe aver bisogno di valutare l'adeguamento delle tariffe con riferimento alle norme in materia di comportamento predatorio.

2. Gli Stati membri che beneficiano delle condizioni speciali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento citato al punto 1 dell'allegato non concedono, pena la perdita delle condizioni speciali di cui beneficiano, nuovi diritti riguardo agli aeroporti interessati a condizioni che metterebbero i loro partner comunitari in una posizione di svantaggio rispetto ai vettori di paesi terzi fuori dalla Comunità.

3. In una situazione in cui si invochi l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento citato al punto 1 dell'allegato, la Commissione esamina, oltre all'utilizzazione della capacità, le azioni di marketing e i prodotti dei vettori aerei dello Stato membro con la quota di mercato più bassa e considera se non si debba normalmente prevedere una quota di mercato più elevata. In tal caso, la Commissione esamina se le possibilità dei vettori aerei interessati di essere concorrenti sul mercato siano ridotte a causa di difficoltà dovute alla congestione degli aeroporti, a causa della struttura del mercato e/o per l'impatto diretto della forte presenza di traffico non di linea.

Nel pervenire alla decisione di ridurre i 7,5 punti percentuali, la Commissione si basa sui seguenti rapporti:

Quota di mercato	Tasso di incremento ridotto
tra il 30 % il 25 %	5
meno del 25 %	4

PROTOCOLLO 3

LE PARTI CONTRAENTI,

- sottolineano la necessità di proseguire e intensificare il lavoro nell'ambito di Eurocontrol per esaminare e risolvere i problemi di congestione del traffico aereo in Europa;

- osservano che si dovrebbe prendere seriamente in considerazione l'adesione alla convenzione Eurocontrol di tutti gli Stati membri;

- invitano gli Stati membri a cooperare per garantire che più spazio aereo sia reso disponibile per il traffico civile e venga utilizzato in modo più flessibile e razionale;

- accolgono favorevolmente le iniziative prese nelle competenti sedi per progredire nella definizione di specifiche tecniche e di prestazione compatibili per i sistemi e le attrezzature di controllo del traffico aereo.

ISSN 0254-1505

COM(91) 299 def.

DOCUMENTI

IT **11 07**

N. di catalogo : CB-CO-91-378-IT-C

ISBN 92-77-75490-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo